




**STATUTO DA APPROVARE
COORDINAMENTO VOLONTARIATO VIGEVANO**



se spezzerai le catene inique

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MERCOLEDI' 21 MAGGIO 2014

Sala Pertini – Via Leonardo da Vinci 15

Prima Convocazione ore 20:00

Seconda Convocazione ore 21:00

STATUTO

Art. 1 – L'Associazione

1.1 E' operante l'organizzazione di volontariato "COORDINAMENTO del VOLONTARIATO di VIGEVANO e della Lomellina" normalmente denominato COORDINAMENTO del VOLONTARIATO, che in seguito sarà identificata l'organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la **legge quadro del volontariato 266/91**, la **legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato.."** e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. Il Coordinamento del Volontariato è un'organizzazione apolitica, apartitica e operante nel pieno rispetto delle religioni.

1.2 I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 L'organizzazione ha sede in Vigevano in Via Leonardo da Vinci 15

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Lomellina senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2 – Finalità

L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere la cultura della solidarietà;

b) sostenere e favorire i fini e le attività solidaristiche delle organizzazioni iscritte al Coordinamento Volontariato stesso;

c) promuovere l'umanizzazione dei servizi sociali e sanitari.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione:

a) promuove la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni relative alle organizzazioni attive nel settore sociale, sanitario, civile, ambientale e culturale,

- b) *appronta strumenti ed interventi per la sensibilizzazione della comunità al volontariato,*
- c) *attiva e sostiene attività di ricerca e formazione;*
- d) *attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Sanitarie locali, con le Università, con le Aziende Ospedaliere e comunque con tutti quegli Enti e quelle Istituzioni Pubbliche e Private che agiscono con i settori sociali, sanitario, civile, ambientali e culturale;*
- e) *attiva e mantiene il collegamento con altre organizzazioni di volontariato non iscritte al Coordinamento Volontariato e con il Centro Servizi Volontariato;*
- f) *favorisce un'azione di sostegno complementare all'intervento pubblico nei servizi di aiuto alla persona;*
- g) *promuove e sostiene in sinergia con le organizzazioni impegnate in proprio gli interventi utili alla umanizzazione dei servizi sociali e sanitari.*

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

2.4 L'organizzazione può svolgere **attività commerciali e produttive marginali**, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Ammissione all' organizzazione

3.1 Possono aderire al Coordinamento Volontariato Vigevano ed acquisire la qualità di socio:

a) tutte le **persone fisiche** che si impegnano a contribuire fattivamente alle attività del Coordinamento Volontariato e altresì si impegnano a non esercitare attività politica attraverso ed all'interno dello stesso Coordinamento Volontariato Vigevano;

b) le **associazioni di Volontariato di Vigevano** attraverso un proprio delegato;

c) e le **altre forme associative che si occupano di solidarietà sociale** (Associazione di Promozione Sociale e le Associazioni di Solidarietà familiare), **purché queste abbiano espressamente dichiarato che si avvalgono prevalentemente dell'opera di propri volontari e che non perseguono fini di lucro.** Tali Associazioni aventi forma organizzativa diversa dall'Associazione di Volontariato vengono, per il rispetto della normativa vigente inserite in una rete amicale. A tali associazioni verranno riconosciuti gli stessi servizi resi alle associazioni di Volontariato.

Tutti i soci si impegnano a non portare avanti attività commerciali all'interno ed attraverso il Coordinamento Volontariato Vigevano. Eventuali eccezioni, aventi carattere di marginalità, devono essere specificatamente approvate dal Direttivo del Coordinamento Volontariato Vigevano e comunque devono essere in linea con le finalità del Coordinamento stesso.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con allegato il proprio statuto e recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Per le sole Associazioni di Promozione Sociale diverse da quelle di Volontariato, le stesse in sede di ammissione sono obbligate a presentare la dichiarazione di prevalenza dell'attività dei volontari e di perseguimento di finalità non lucrative. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli

aderenti all' Organizzazione. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

I soci aderenti s'impegnano a versare la quota associativa annuale di organizzazione stabilita dall'Assemblea.

Art. 4 – Adesione all'organizzazione

L'adesione all'organizzazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. **Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.**

5.2 Esclusione

Chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo quando si verificano:

- a) l'inadempimento agli obblighi di versamento entro il termine del 30 aprile dell'anno cui si riferisce l'iscrizione;
- b) nel caso del socio persona fisica quando questi non contribuisca fattivamente all'attività del Coordinamento Volontariato, o se questi eserciti attività politica finalizzata alla promozione di singole compagini politiche o coalizioni attraverso ed all'interno del Coordinamento Volontariato;
- c) nel caso di socio, persona fisica o associazione, che nonostante il richiamo del Direttivo, persista nella realizzazione di attività economiche non autorizzate all'interno o attraverso il Coordinamento Volontariato;

d) oppure in caso di altri gravi motivi, tra cui la mancata partecipazione di un consigliere a tre direttivi consecutivi o a meno della metà dei consigli direttivi di un anno.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può far ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6 - Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

l'Assemblea degli aderenti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario

il Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Coordinamento Volontariato Vigevano ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un Consigliere. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, nonché ai Revisori dei Conti (se è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti), almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

7.2 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il

numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del Bilancio.

Nel caso che il rappresentante legale di un'organizzazione sia iscritto anche al Coordinamento Volontariato a titolo personale, questi potrà esprimere il voto solo per l'Associazione che rappresenta, tale disposizione viene stabilita con l'obiettivo di evitare che uno stesso soggetto abbia la possibilità di esprimere sia il voto per l'associazione che rappresenta sia il voto a titolo personale.

Ad esempio se Tizio volontario e fattivo collaboratore del Coordinamento Volontariato partecipa all'assemblea anche in qualità di rappresentante legale di un'Associazione, questi potrà esprimere solo un voto. Se invece Tizio volontario e fattivo collaboratore del Coordinamento Volontariato partecipa all'assemblea dove è presente anche Caio, il rappresentante legale della sua Associazione, Tizio voterà come singolo aderente e Caio voterà in rappresentanza dell'Associazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 18 del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Elezione Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

Chiunque lo desideri può proporre la propria candidatura con atto scritto da depositarsi presso la sede del COORDINAMENTO VOLONARIATO VIGEVANO almeno 15 giorni prima della convocazione della Assemblea Elettiva. In caso che due o più candidati al Consiglio Direttivo ricevano lo stesso numero di voti sarà nominato il candidato o i candidati che risultano essere privilegiati in merito ai seguenti criteri di preferenza espressi in ordine gerarchico:

- a) primo criterio di preferenza, appartenere ad un'associazione che da più anni è iscritta al Coordinamento Volontariato Vigevano;
- b) secondo criterio di preferenza; essere il candidato più giovane.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti per tre volte consecutive o se partecipano a meno della metà dei Consigli Direttivi di un anno. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

8.2 Convocazione, validità e votazioni

II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

ART. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 – Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei

supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 13 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proviviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 – Proventi e oneri dell'Organizzazione

14.1 I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi per servizi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.

14.2 Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti dai costi diretti di gestione, dai costi delle attività approvate dal Consiglio Direttivo, che siano in linea con le finalità istituzionali del COORDINAMENTO VOLONTARIATO VIGEVANO, dalle spese relative alla struttura, dai costi di personale, dalle assicurazioni, dai rimborsi spese, dalle spese sostenute relative ad iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, dalle quote di adesione ad enti, dai costi di ammortamento e dagli interessi passivi.

14.3 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 15 – Bilancio

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude **il 31 dicembre di ogni anno**. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente **da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile**, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede

dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 16 – Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. **L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

Art. 17 - Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato..", al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 20 – Il riconoscimento

L'associazione mira ad ~~ottenere~~ mantenere il riconoscimento dell'iscrizione al registro regionale/stralcio provinciale delle Associazioni di Volontariato anche l'iscrizione al

registro delle Associazioni Riconosciute, per questo avvierà un procedimento interno che con il consenso, delle Associazioni iscritte, delle persone fisiche iscritte, e del direttivo, secondo le regole di maggioranza previste da questo statuto, potrà portare a tale riconoscimento.

Art. 21 La Camera di Conciliazione

Viene istituita la Camera di Conciliazione, un organismo consultivo costituito da membri del direttivo, dei probiviri, con la possibilità di coinvolgere membri di altre Associazioni, Enti ed Istituzioni.

La Camera di Conciliazione ha esclusivamente funzione consultiva e può essere attivata su richiesta del rappresentante legale/presidente dell'Associazione, dal suo direttivo o dalla sua assemblea. Negli ultimi due casi la richiesta deve presentata in forza di una decisione del direttivo o dell'assemblea presa a maggioranza.

“...la volontà di modificare lo statuto nasce quasi esclusivamente dalla necessità di adeguare lo stesso alle tante modifiche normative che si sono succedute negli anni, ed in particolare, anche se non in via esclusiva, ci si riferisce alla legge quadro del volontariato 266/91 ed alla legge regionale n.1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di Volontariato...”